

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3236

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI  
**CALAMIDA, POLLICE**

*Presentata il 21 ottobre 1985*

**Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri delle norme previste dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla riliquidazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, delle pensioni cosiddette « d'annata » non hanno diritto i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e postelegrafonici.

Pur nella carenza della norma approvata per l'insieme dei pensionati ex-dipendenti pubblici, è veramente incomprensibile ed ingiustificabile tale discriminazione frutto di una politica del Governo volta non ad uniformare la giungla pensionistica presente nel nostro paese, ma a creare nuove sperequazioni e rinnovare discriminazioni.

Secondo alcuni rappresentanti del Governo tale esclusione è dovuta a mera distrazione. Pare incomprensibile allora il rigetto, nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 141, da parte delle forze del pentapartito, con l'aggiunta del MSI,

di emendamenti volti a sanare tale « inopportuna distrazione ».

Andando oltre la polemica, con questa nostra proposta di legge, vogliamo consentire al Parlamento di ritornare sull'argomento e, a tutte le rappresentanze parlamentari, di maggioranza e di opposizione, di esprimersi a ragion veduta e senza comodi alibi.

Una proposta la nostra che, aggiungendo l'indicazione dell'articolo 160 della legge n. 312 del 1980, ingloba nel parziale recupero della anzianità pregressa previsto dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, il personale statale postelegrafonico e ferroviario, in un disegno di equità e di omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici.

Riteniamo che la spesa, contenuta, del provvedimento proposto trovi copertura nei fondi stanziati dalla legge che si intende integrare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 ».